

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MARINA ROMEA

Approvato dall'Assemblea dei Soci - 15 settembre 2017

ART. 1 - DENOMINAZIONE –SEDE

1. Il giorno 18/05/1993, in Ravenna, presso lo studio del notaio Giancarlo Pasi, con atto repertorio n. 114268 fascicolo 16194 è stata costituita un'associazione denominata ASSOCIAZIONE PRO-LOCO di MARINA ROMEA (di seguito nel testo citata come Pro Loco), registrata a Ravenna i 26/05/1993 n. 1971
2. L'associazione ha sede a Marina Romea in viale Ferrara, 7 nell'ambito territoriale del Comune di Ravenna.

Il Consiglio Direttivo potrà variare l'indirizzo della sede legale. L'eventuale variazione della sede non comporta modifica statutaria, solo se avverrà nell'ambito dello stesso comune.

ART. 2 - COSTITUZIONE E AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITÀ

1. La Pro Loco riunisce in associazione tutte le persone fisiche, giuridiche, entità collettive ovvero Enti ed Associazioni residenti o non residenti a Marina Romea, italiani e stranieri, purché residenti nel territorio nazionali (Soci) che intendono operare attivamente per favorire lo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, sportivo, storico, artistico del territorio del Comune di Ravenna e favorire il miglioramento della vita dei suoi residenti ed ospiti.
2. La Pro Loco non ha finalità di lucro, inteso come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forma indiretta o differita, e i suoi Soci operano a favore della medesima con il concetto del volontariato, operando con un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia ed indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell'ambito dell'attività di promozione ed utilità sociale.
3. La Pro Loco è una associazione apolitica ed indipendente da qualsiasi ideologia, dotata di autonomia patrimoniale.
4. La Pro Loco può sviluppare la sua attività attraverso molteplici iniziative come ad esempio l'edizione e la pubblicazione di varia natura, fisse o in movimento, con mezzi tradizionali od elettronici e la partecipazione o l'organizzazione (in Italia o all'estero) di eventi idonei al raggiungimento dell'oggetto sociale.
5. La Pro Loco aderisce all'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) ed al Comitato Regionale delle Pro Loco dell'Emilia Romagna, nonché al comitato provinciale UNPLI di Ravenna nel rispetto dello Statuto e delle normative U.N.P.L.I.
6. La Pro Loco può operare anche al di fuori del proprio Comune in presenza di forme consortili con altre Associazioni o Enti o di convenzioni stipulate con Comuni e Province in località in cui non esista altra associazione Pro Loco.

ART. 3 - OGGETTO SOCIALE

1. La Pro Loco ha come oggetto sociale la promozione, valorizzazione e animazione turistica del territorio, finalità che intende perseguire attraverso le seguenti attività prevalenti:
 - a. organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico – monumentale, artistico e ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;
 - b. promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche, sagre e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti etc.) che servono ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti a Marina Romea e la qualità della vita dei residenti.
 - c. stimolare e promuovere l'ospitalità, l'educazione turistica d'ambiente e la conoscenza globale del territorio, e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno

- turistico;
- d. stimolare, promuovere ed attuare attività tendenti a richiamare ospiti e visitatori per un incremento turistico nel paese;
 - e. proporre e sollecitare le varie Autorità competenti, anche ad assumere provvedimenti rivolti a migliorare l'offerta turistica di Ravenna attraverso la tutela e il recupero del suo patrimonio naturale, ambientale, paesaggistico, storico, culturale, folcloristico ed enogastronomico;
 - f. fornire assistenza agli ospiti e villeggianti con un piano dettagliato di informazioni turistiche;
 - g. promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico - didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all'estero), riattivare un collegamento anche con le persone che sono emigrate;
 - h. apertura e gestione di un circolo per i propri soci;
2. Per il raggiungimento degli scopi sociali sono ammesse tutte le iniziative accessorie e connesse regolarmente deliberate dagli organi statutariamente competenti.
 3. Le attività elencate potranno essere svolte instaurando forme di collaborazione con Enti pubblici e privati.

ART. 4 - SOCI

1. I Soci della Pro Loco si distinguono in:
 - a. Soci Ordinari;
 - b. Soci Sostenitori;
 - c. Soci Benemeriti;
 - d. Soci Onorari.
2. Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. La qualità di socio cessa il 31 dicembre dell'anno di versamento. Possono essere iscritti come soci tutti i residenti nel territorio del Comune di Ravenna e altresì coloro che per motivazioni varie sono interessati all'attività della Pro Loco.
3. Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
4. Sono Soci Benemeriti coloro che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore della Pro Loco.
5. Sono Soci Onorari i Soci che vengono nominati tali dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti nella vita della Pro Loco e/o località.
6. Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei.

ART. 5 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

1. I Soci Ordinari e Sostenitori devono versare la quota associativa annuale; i Soci Benemeriti e Onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale.
2. Tutti i Soci purché maggiorenni al momento dell'assemblea, hanno diritto:
 - a. di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;
 - b. di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;
 - c. di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti della Pro Loco;
 Tutti i soci maggiorenni e minorenni hanno il diritto:
 - d. a ricevere la tessera della Pro Loco;
 - e. a ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
 - f. a frequentare i locali della Pro Loco;
 - g. ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di: cene sociali, acquisto pubblicazioni, biglietti di ingresso a manifestazioni promosse e/o organizzate dalla Pro Loco, convenzioni

con attività commerciali.

3. I Soci hanno l'obbligo di:
 - a. rispettare lo statuto e i regolamenti della Pro loco;
 - b. versare nei termini la quota associativa alla Pro Loco;
 - c. non operare in concorrenza e/o contro l'attività della Pro Loco.
 - d. astenersi da atteggiamenti o comportamenti che arrechino danni all'immagine o alla reputazione della pro loco e dei rappresentanti o che ingenerino dissidi o discordie tra gli associati.

La violazione dei suddetti obblighi può comportare a seconda della gravità la perdita della qualifica di socio.

ART. 6 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEL SOCIO.

1. L'ammissione di un nuovo Socio viene ratificata dal Consiglio Direttivo della Pro Loco a seguito del versamento della quota associativa annuale.
2. La qualifica di socio è conseguibile da tutti i soggetti residenti nel territorio nazionale, citati all'art. 2, e si perde per dimissioni, mancato rinnovo della quota associativa, decesso, indegnità, esclusione per ulteriori gravi motivi espressi dal Consiglio Direttivo.
3. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
4. L'esclusione di un Socio, secondo i criteri del c.2 viene deliberata dal Consiglio Direttivo della Pro Loco. Le motivazioni saranno comunicate per iscritto al socio stesso consentendogli una facoltà di replica entro 30 giorni dall'invio della comunicazione. Successivamente il Consiglio Direttivo convocherà il socio interessato per un contraddittorio a una disamina degli addebiti. Contro il provvedimento del Consiglio il Socio ha la possibilità di impugnare l'esclusione alla prima Assemblea utile. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci.

ART. 7 – ORGANI

1. Sono organi della Pro loco:
 - a. l'Assemblea dei soci;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. il Collegio dei Revisori dei Conti; (facoltativo)
 - e. il Collegio dei Probiviri. (facoltativo)
2. Sono organismi ausiliari della Pro Loco
 - a. il Vicepresidente
 - b. il Segretario
 - c. il Tesoriere
 - d. il Presidente Onorario

ART. 8 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci; le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, *obbligano tutti i Soci*. Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.
2. Alle Assemblee hanno diritto di voto i Soci che abbiano versato la quota associativa sia dell'anno precedente che dell'anno in corso, entro il termine previsto come da Regolamento e comunque prima della data di svolgimento di ogni Assemblea. Sono consentite due deleghe, da rilasciarsi ad altro socio in forma scritta con firma autografa di entrambe le parti e accompagnata dalla copia del documento di identità del delegante.
3. All'Assemblea prendono parte tutti i Soci (quelli ordinari e sostenitori debbono essere in regola con la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea)
4. L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.
5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente della Pro Loco (o in sua assenza dal Vice Presidente), assistito dal Segretario. In

caso di loro assenza, l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell'Assemblea; allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario della Pro Loco.

6. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal Presidente della Pro Loco, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci (in regola con il versamento della quota dell'anno in corso e comunque prima della data di svolgimento dell'Assemblea) almeno 15 giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta ordinaria o elettronica o con affissione dello stesso nella sede della Pro Loco, e/o anche con l'affissione dello stesso all'Albo pretorio del Comune e nei punti esterni di maggiore visibilità.
7. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno 24 ore dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. Gli astenuti non vengono conteggiati.
8. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, anche su richiesta sottoscritta da almeno 1/10 dei soci aventi diritto al voto, o su richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio, per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci
9. L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro il mese di aprile.
10. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente per deliberare eventuali modifiche al presente statuto, lo scioglimento della Pro Loco o quando ne ravvisi la necessità. L'Assemblea straordinaria può essere convocata anche su richiesta sottoscritta da almeno 1/10 dei soci aventi diritto al voto, o su richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio.
11. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quinti degli associati. La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci. Nella seconda eventuale convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati intervenuti o rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
12. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese, dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purchè adottata all'unanimità.
13. L'assemblea ordinaria o straordinaria richieste dai soci dovranno essere convocate entro 30 gg dalla richiesta presentata al Consiglio
14. La spedizione degli avvisi di convocazione dell'Assemblea (sia ordinaria che straordinaria) può essere sostituita dall'affissione con modalità idonee a portarli a conoscenza dei Soci, così come previsto dal precedente punto 6).
15. Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.

ART. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di 7. Tuttavia, per assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti l'assemblea ordinaria elettiva può deliberare l'aumento, prima dell'elezione, del numero dei componenti da eleggere fino ad un numero comunque non superiore ad un quinto dei soci iscritti.
2. L'Assemblea, dopo avere fissato il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, elegge tra i Soci i componenti del Consiglio direttivo con votazione segreta.
3. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica **quattro anni** e sono rieleggibili.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o a seguito di richiesta scritta di almeno un terzo dei Componenti.
Le convocazioni possono essere effettuate con modalità idonee, così come previsto dal precedente punto 6 dell'art. 8, con anticipo di almeno 5 giorni; in caso di urgenza la convocazione potrà avvenire con anticipo di 48 ore per via telefonica o via mail.
5. I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione

dei medesimi come previsto nel successivo comma.

6. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più Soci da utilizzare per la surroga potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei Soci, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
7. Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario. In questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell'Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
8. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; nella votazione, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Non è ammessa la delega.
9. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria della Pro Loco ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate all'Assemblea dei Soci. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione col relativo programma d'attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta. Inoltre deliberare sull'entità della quota sociale annua, sull'esclusione dei soci, sulla decadenza o surroga dei consiglieri.
10. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono aperte ai Soci in regola con l'iscrizione annua.
11. Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività della Pro Loco che possono partecipare senza diritto di voto.
12. Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio e consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale su richiesta scritta e motivata dai richiedenti.

ART. 10 IL PRESIDENTE - IL/I VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente della Pro Loco è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto o in altro modo accettato all'unanimità dal Consiglio stesso.
2. Il/I Vice/i Presidente/i è/sono eletto/i dal Consiglio direttivo al suo interno nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto o in altro modo accettato all'unanimità dal Consiglio stesso. Il Consiglio direttivo potrà eleggere sino ad un massimo di due Vice Presidenti.
3. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato al massimo per due mandati consecutivi e può essere rieletto nella stessa carica dopo un mandato.
4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente più anziano di iscrizione alla Pro Loco.
5. In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo il quale provvederà all'elezione del nuovo Presidente entro 15 giorni.
6. Il Presidente è il rappresentante legale della Pro loco e in unione agli altri membri del Consiglio ha la responsabilità della sua amministrazione.
Rappresenta l'associazione di fronte a terzi ed in giudizio, ne convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della documentazione contabile della Pro Loco
7. E' assistito dal Segretario.

ART. 11 - IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE

1. Il Tesoriere ed il Segretario sono nominati dal Consiglio Direttivo al suo interno, su indicazioni del Presidente, con votazione segreta o in altro modo accettato all'unanimità dal Consiglio stesso.
2. Il Segretario assiste il Presidente e il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l'esecuzione delle

deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

3. Il Tesoriere cura, insieme al Presidente, la tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco nonché segue i movimenti contabili della Pro Loco e le relative registrazioni.

ART. 12 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori conti è composto di tre membri, scelti tra i soci della pro loco, eletti a votazione segreta dall'Assemblea dei Soci. Il collegio designa al suo interno il Presidente, con votazione segreta. Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità sociale.
2. I Revisori dei conti sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo ed in tal caso possono esprimere la loro opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.
3. I Revisori dei conti durano in carica **quattro anni** e non decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo; essi sono rieleggibili.

ART. 13 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri, scelti tra i soci della pro loco, eletti a votazione segreta dall'Assemblea dei Soci. Il collegio designa al suo interno il Presidente con votazione segreta.
2. I Probiviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversia fra i soci.
3. I Probiviri durano in carica **quattro anni** e non decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo; essi sono rieleggibili.
4. Il Collegio dei Probiviri può segnalare controversie, che non è in grado di decidere, al Collegio dei Comitati Regionale U.N.P.L.I., ai sensi delle norme dello Statuto Regionale U.N.P.L.I. o al collegio dei Probiviri del Comitato Provinciale U.N.P.L.I. di Ravenna ai sensi delle norme dello statuto provinciale U.N.P.L.I. di Ravenna

ART. 14 - IL PRESIDENTE ONORARIO

1. Il Presidente Onorario può essere eletto dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco e viene eletto con votazione segreta o palese.
2. Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti, ferma restando la rappresentanza legale in capo al presidente pro tempore in carica.

ART. 15 – ADESIONE ALL'U.N.PLI

La pro loco aderisce all'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) attraverso il "Comitato Regionale delle Pro Loco dell'Emilia Romagna – Unpli Emilia Romagna".

ART. 16 - ENTRATE E SPESE – PATRIMONIO

1. Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:
 - a. quote e contributi dei Soci;
 - b. eredità, donazioni e legati;
 - c. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - d. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche

- finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f. proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g. erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
 - h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni;
 - i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- l. il patrimonio della Pro Loco è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso dell'associazione.
2. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
 3. Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro Loco devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

ART. 17 – PRESTAZIONI DEI SOCI

1. La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.
2. La Pro Loco può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci che potranno essere retribuiti a quotazioni di mercato e dietro presentazione di regolare documentazione fiscale.
3. Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite.
4. Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco nell'ambito delle attività istituzionali.

ART. 18 - RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO

1. Il Consiglio Direttivo della Pro Loco deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci annualmente. Sarà reso disponibile presso la sede almeno 15 gg prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione dello stesso.
2. Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa o di competenza.

ART. 19 – SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione.
2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme eventualmente restanti, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 Dicembre 1996 n° 662 e salvo destinazione imposta dalla legge, saranno devolute con espreso vincolo di destinazione a fini di utilità sociale in favore di Enti pubblici od associazioni con finalità analoghe alla Pro Loco.
3. I beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente di Enti pubblici, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 Dicembre 1996 n° 662 e salvo destinazione imposta dalla legge, saranno devoluti al Comune nel cui territorio la Pro Loco ha sede con vincolo di destinazione a fini di utilità sociale.

ART. 20 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Salvo diversa disposizione del presente Statuto, le riunioni collegiali sono valide qualunque sia il numero dei componenti presenti in seconda convocazione e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza semplice: in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
2. Le votazioni sulle delibere e sulle mozioni avvengono su indicazione del Presidente:
 - a) per alzata di mano o per sistemi equivalenti;
 - b) per appello nominale, quando ne faccia richiesta almeno un 1/5 dei votanti.
3. Tutte le votazioni riferite a persone vanno effettuate esclusivamente a scrutinio segreto, salvo che in presenza di un unico candidato o non si decida altra modalità di votazione.

ART. 21 – REGOLAMENTI

1. I Regolamenti della Pro Loco sono emanati a cura del Consiglio Direttivo e contengono le norme relative alle procedure di elezione e di funzionamento degli Organi Direttivi, nonché altre norme relative al buon andamento dell'attività della Pro Loco stessa
2. Le modifiche ai Regolamenti sono deliberate dal Consiglio Direttivo, su richiesta scritta di almeno 1/3 dei Consiglieri.

ART. 22 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina di un conciliatore.
2. Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, da UNPLI Comitato Regionale Emilia Romagna.
3. La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.
4. In caso di comprovate difficoltà, l'Assemblea della Pro Loco, convocata in forma straordinaria, può richiedere ad UNPLI Comitato Regionale Emilia Romagna il commissariamento.

ART. 23 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento allo Statuto Regionale UNPLI e allo STATUTO dell'UNIONE NAZIONALE PRO LOCO D'ITALIA, alle leggi vigenti in materia di associazioni di promozione sociale e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.

ART. 24 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il presente Statuto diventa operante il giorno successivo alla sua approvazione.
2. Gli Organi Direttivi in carica al momento della approvazione dello Statuto concludono regolarmente il loro mandato fino alla scadenza naturale.
3. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.